

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 510 del 27 MAR. 2012

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 204 per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL del comparto Sanità 01/09/1995 e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle ferie maturate e non godute.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 27 MAR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Visto il giudizio di *permanente inidoneità* al servizio del dipendente matr. 204 espresso dal Medico Competente dell'Azienda in data 22/04/2011;

Vista la nota prot. n. 2836/pers del 25/05/2011 con la quale l'Azienda, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 461/2001, come novellato dall'art. 1114 del D.P.R. 90/2010, ha disposto l'effettuazione, presso la Commissione Medica di Verifica presso il Dipartimento Regionale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di apposita visita medico-collegiale del dipendente al fine di accertarne l'eventuale inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

Visto l'estratto del verbale della visita medico-collegiale trasmesso a mezzo fax in data 20/03/2012 dalla citata Commissione Medica di Verifica dal quale risulta che il dipendente è stato riconosciuto: *"non idoneo in modo permanente ed assoluto al proficuo lavoro nell'amministrazione di appartenenza (DISPENSA dal servizio)";*

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - sottoscritto il 1 settembre 1995, che dispone che quando *"il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto";*

Visto il combinato disposto dall'art. 7 della L. 379/1955, dall'art. 1, co. 32, della L. 335/1995 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011;

Vista la nota prot. 1328/pers del 20/03/2012 con la quale questa Azienda ha notificato al dipendente la decisione di risolvere il rapporto di lavoro per inidoneità a proficuo lavoro dal 01/04/2012, nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa sopra citata;

Preso atto che alla data del 31/03/2012, ultimo giorno di servizio, il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 28 e mesi 6 come da allegato prospetto, oltre a possibili ulteriori periodi contributivi conseguenti l'emissione di un eventuale decreto di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979 il cui procedimento è ancora oggi in fase d'istruttoria;

Accertata, pertanto, la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento del trattamento di quiescenza per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo;

Richiamato, altresì, il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 nonché gli artt. 2118 e 2121 c.c. in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità e del conseguente obbligo del datore di lavoro di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente con riferimento all'anzianità contributiva maturata, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti dalle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, riproporzionato al servizio part-time 70% prestato dal dipendente alla data della cessazione, e precisamente:

Stipendio mensile in godimento	Mesi di computo	Importo da liquidare
€ 1.545,39	4	€ 6.666,36

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e pagare al dipendente matr. 204 la somma di € 6.666,36 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;

Visto, infine, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede che in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie

spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

Accertato che le ferie maturate dal dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ammontano a complessivi giorni 13 e che la relativa indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera, di € 59,44 (retribuzione riproporzionata al part-time 70%) può essere determinata in € 772,72;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute al dipendente matr. 204, quantizzati in complessivi € 772,72;

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrazione del Personale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 01/04/2012 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 204, a seguito di accertamento da parte della commissione medica di verifica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della *"non idoneità in modo permanente ed assoluto al proficuo lavoro nell'amministrazione di appartenenza";*
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Amministrazione del personale, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento di fine servizio, del trattamento di quiescenza;
- determinare e liquidare in complessivi € 6.666,36 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) l'indennità sostitutiva di preavviso in favore del dipendente;
- determinare e liquidare in complessivi € 772,72 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) le somme spettanti a titolo di pagamento sostitutivo per ferie maturate e non godute in favore del dipendente;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che la risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 01/04/2012.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		